

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Caluso (impianto denominato "Arè"). Titolari in solido: Consorzio dei Canali del Canavese e Idroelettrica di Caluso srl

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 657-25781 del 20/9/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)

1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 30/5/2016 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;

2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di rilasciare in solido al Consorzio dei Canali del Canavese (C.F. 84003730011), con sede legale in Caluso – Via Trieste n. 22/A, e alla Idroelettrica di Caluso srl (P.IVA 07273460019), con sede legale in Strambino – Via A. Olivetti n. 73, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 27/3/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Caluso loc. Arè, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa stessa; in particolare l'impianto viene esercito, nell'ambito delle competenze - anche temporali, previste dalla concessione afferente la derivazione d'acqua dal T. Orco da parte del Canale di Caluso, a mezzo di derivazione d'acqua dallo stesso Canale di Caluso in Comune di Caluso, in misura di una portata massima pari a 5.573 litri/s e di una portata media pari a 3.650 litri/s, per produrre sul salto di metri 11,48 la potenza nominale media di kW 410 - con restituzione nel medesimo Canale e nel medesimo Comune;

3) di approvare il progetto definitivo a firma ingg. A. Arditi e S. Pallanza, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti

(omissis)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. (variante);

- parere idraulico ex R.D. 368/1904;

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95:
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- approvazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012;
- nulla contro ai fini militari;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

8) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3);

9) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

10) di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto della Convenzione sottoscritta con il Comune di Caluso in data 6/10/2015 rep. n. 112285 per la realizzazione delle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale ivi individuate sulla base dei criteri disposti dal D.M. 10/9/2010;

11) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

12) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i

suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

13) di dare atto che, poiché il presente provvedimento è rilasciato in solido, qualora una delle parti venga meno agli obblighi prescritti, l'altra sarà comunque obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercire l'impianto con tutti gli oneri relativi;

14) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

15) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"